

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 1973

Sistemazione in ruolo dei presidi incaricati

ONOREVOLI SENATORI. — È a tutti noto lo stato di disagio in cui — nonostante i recenti concorsi — ancora versa la scuola per il suo crescente, continuo sviluppo. Tale situazione, conseguente all'indirizzo caratterizzante la politica scolastica seguita dai Governi democratici rivolta a dare alla scuola personale insegnante di ruolo (reclutato più con appositi provvedimenti legislativi, che con regolari concorsi), ha importato uno stato di continui spostamenti, cui, con qualche provvedimento, si cerca porre rimedio.

Comunque leggi che consentono e favoriscono l'ingresso per titoli nei ruoli della scuola ne sono state approvate parecchie, mentre nulla è stato ancora fatto per i presidi incaricati che, pur prestando lodevole servizio da diversi anni, sono stati sempre trascurati nelle loro legittime aspirazioni.

Ogni tipo di scuola, oltre che di insegnanti qualificati, ha bisogno di presidi di provata esperienza e capacità. Sono i presidi, infatti, i responsabili dell'andamento didattico di una scuola e, nella fattispecie, sono loro che devono orientare il personale al raggiungimento delle mete che la scuola si propone sia pure nel rispetto della normativa più recente.

Ora è notorio che, nonostante le migliaia di presidenze messe a concorso, moltissime altre scuole sono dirette da presidi incarica-

ti che — alcune volte — non sono neppure abilitati all'insegnamento e funzionano alla men peggio, in uno stato di arrangiamento e di provvisorietà cui occorre porre in linea definitiva rimedio.

Un concorso a preside non si conclude prima di due anni dalla data del bando ed i vincitori sono appena sufficienti a coprire i posti di quei colleghi che, nelle more dell'espletamento del concorso, hanno lasciato la scuola per raggiunti limiti di età o per altri motivi.

Per sopperire a tutte queste manchevolezze, ed anche per dare una sistemazione definitiva ai presidi incaricati, sistemazione che va a totale vantaggio della scuola, abbiamo ritenuto necessario, ed opportuno sottoporre alla vostra attenzione ed al vostro esame, modificandolo rispetto a quello della precedente legislatura, il presente disegno di legge che, mentre risponde ai desiderata della categoria, risolve il problema delle presidenze ed assegna ad esse un definitivo responsabile.

Con il nuovo seguente disegno di legge e sulla base di un principio (il riconoscimento delle mansioni di fatto) consolidatosi ormai nel pubblico impiego, si mira, infatti, a risolvere un grave problema ed a sancire norme quantomeno di equità per una categoria di benemeriti nei cui riguardi nulla è stato fatto.

Dal punto di vista economico il problema si presenta in gran parte risolto, ove si pensi che i presidi incaricati godono oggi delle indennità inerenti alle loro funzioni e molti percepiscono, per effetto degli scatti, uno stipendio pari a quello iniziale di preside.

Onorevoli senatori, confidiamo nel vostro appoggio e nella vostra sensibilità in un momento nel quale da più parti si sottolinea l'esigenza di dare alla scuola serenità e certezza, indispensabili per il suo positivo incedere nella società italiana.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I professori di ruolo delle scuole medie e superiori che abbiano tenuto l'incarico della presidenza per almeno cinque anni, riportando nell'ultimo decennio la qualifica di ottimo, sono ammessi a partecipare a un concorso speciale riservato per soli titoli a posti di preside nella scuola di rispettiva appartenenza.

Il periodo di cinque anni è ridotto alla metà per gli ex combattenti, reduci, partigiani, invalidi e mutilati di guerra e categorie assimilate.

Art. 2.

I professori, che abbiano titolo a partecipare al concorso riservato da bandire entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno inclusi in una graduatoria di merito ad esaurimento e saranno nominati per la concorrenza del 50 per cento dei posti disponibili per ciascun anno scolastico a partire da quello successivo alla approvazione della presente legge.

Art. 3.

Gli idonei dei precedenti concorsi ordinari a posti di preside hanno la precedenza su tutti gli altri concorrenti.

Art. 4.

Nella determinazione della graduatoria si terrà conto dei titoli di servizio.